

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 846/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2014

che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione europea di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria fissate negli atti specifici dell'Unione europea citati in detta direttiva.
- (2) L'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma di animali anche della specie equina. Poiché la raccolta di sperma di animali della specie equina è in prevalenza stagionale, la sorveglianza permanente da parte di un veterinario del centro, spesso assunta dal centro di raccolta dello sperma, è risultata sproporzionata rispetto all'esiguo incremento di certezza delle garanzie di polizia sanitaria. Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di stabilire i dettagli di tale sorveglianza nel corso del processo di riconoscimento, a condizione che detta sorveglianza sia garantita durante le attività del centro di raccolta di sperma di animali della specie equina ai fini degli scambi.
- (3) La direttiva 92/65/CEE stabilisce altresì che lo sperma degli animali donatori della specie equina deve provenire da animali che rispondano alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, sezione I della direttiva medesima. Tali condizioni dovrebbero essere riesaminate per quanto riguarda gli stalloni donatori tenendo conto delle norme internazionali per i test sanitari indicati nel *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) (⁽²⁾) e dello sviluppo delle capacità dei laboratori degli Stati membri.
- (4) A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁽³⁾) le autorità competenti, per eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025.
- (5) L'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE stabilisce le condizioni relative, tra l'altro, al trattamento degli embrioni. Tali condizioni dovrebbero essere riesaminate tenendo conto delle norme internazionali per il trattamento degli embrioni di cui al capitolo 4.7 del codice sanitario per gli animali terrestri (⁽⁴⁾).
- (6) Il recente aggiornamento dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE stabilito dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (⁽⁵⁾) non ha tenuto sufficientemente conto della discontinuità di raccolta di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina ai fini degli scambi e quindi prevede inutilmente frequenti test su stalloni donatori. Inoltre, dall'adozione dell'aggiornamento, i laboratori si sono evoluti sviluppando capacità di effettuare test avanzati, altamente sensibili, ma meno laboriosi per la metrite contagiosa equina e l'arterite virale equina.
- (7) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(⁽¹⁾) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(⁽²⁾) *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*, edizione 2013, Organizzazione mondiale per la salute animale.

(⁽³⁾) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(⁽⁴⁾) Codice sanitario per gli animali terrestri, edizione 2013, Organizzazione mondiale per la salute animale.

(⁽⁵⁾) Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14).

